

nella formazione e nell'aggiornamento professionale dei quadri dell'Amministrazione regionale, degli enti ed organismi da essa dipendenti e di tutti gli enti pubblici locali operanti nell'ambito regionale, al fine di:

- a) diffondere la conoscenza di appropriate tecniche gestionali, organizzative, di programmazione e di controllo in una visione integrata dell'attività pubblica, da conseguirsi mediante l'accostamento di discipline economico-sociali, economico-aziendali e giuridico-amministrative;
- b) favorire l'approfondimento di adeguate metodologie operative e amministrative, atte a rendere unitaria l'attività di decisione e di verifica dei risultati dell'azione pubblica.

L'intervento regionale, sempre per le finalità indicate al primo comma, può estendersi, nelle forme più appropriate, agli amministratori pubblici e a coloro che, non essendo ancora nell'impiego pubblico, aspirano ad accedervi.

Art. 2

(Modalità d'intervento)

L'intervento regionale si articola:

- a) nell'organizzazione sia di corsi-base, destinati anche a soggetti non ancora inseriti nell'impiego pubblico, sia di seminari e corsi a breve durata, limitati nell'oggetto e prioritariamente destinati al personale appartenente ai quadri degli enti pubblici operanti nell'ambito regionale;
- b) nella predisposizione di strutture per la ricerca finalizzata alla formazione, e, in particolare, allo scopo di impostare metodologie di formazione, riferite alle diverse esigenze operative, con la dotazione dell'opportuno materiale didattico, nonché di favorire studi ed indagini per adeguare le tecniche conosciute e disponibili di gestione, di organizzazione, di programmazione e di controllo, alle particolari esigenze degli operatori pubblici.

Art. 3

(Strutture utilizzabili)

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e nei limiti delle modalità di intervento di cui all'art. 2, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni, anche a carattere pluriennale, con l'Istituto Superiore per l'addestramento del personale delle Regioni e degli Enti Locali (I.S.A.P.R.E.L.), previsto dalla legge regionale 17 maggio 1974, n. 28, con il Consorzio Universitario per gli studi di organizzazione aziendale (C.U.O.A.), costituito presso l'Università degli studi di Padova, e con le Università.

Il finanziamento regionale può riguardare sia le spese fisse di struttura che le spese di funzionamento, purché distintamente quantificate.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

Per gli interventi previsti dalla presente legge sono stanziati lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1979 e lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari successivi, salvo determinazione e copertura di ulteriori fabbisogni mediante le leggi di approvazione dei bilanci.

Alla quota di lire 500 milioni relativa all'esercizio in corso si fa fronte mediante prelevamento:

— in quanto a lire 200 milioni dal capitolo 096209740 « Fondo globale spese correnti normali » (partita: « Progetto formazione »), dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978, a norma del V comma dell'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72;

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1979, n. 53.

Interventi regionali per la formazione e l'aggiornamento dei quadri dell'Amministrazione regionale, degli enti ed organismi da essa dipendenti e di tutti gli enti pubblici locali operanti nell'ambito regionale.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

La Regione interviene in modo organico e continuativo

— in quanto a lire 300 milioni dal capitolo 196219740 « Fondo globale spese correnti normali » (partita: « Progetto formazione ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge relativamente agli esercizi 1980 e 1981, trova riscontro nel tit. IX della spesa del bilancio pluriennale 1979-1981.

Art. 5

(Variazioni di bilancio)

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 vengono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:	Competenza	Cassa
Cap. 196219740	L. 300.000.000	—
Fondo finale di cassa	—	L. 500.000.000
	<hr/>	<hr/>
	L. 300.000.000	L. 500.000.000

In aumento:

Cap. 091009005 « Interventi regionali per le spese d'esercizio relative alla formazione e all'aggiornamento dei quadri dell'Amministrazione regionale nonché degli enti ed organismi da essa dipendenti e degli altri enti pubblici locali operanti nell'ambito regionale ».

(capitolo di nuova istituzione) L. 300.000.000 L. 300.000.000

Cap. 091009010 « Interventi regionali per le spese delle strutture relative alla formazione e all'aggiornamento dei quadri dell'Amministrazione regionale nonché degli enti ed organismi da essa dipendenti e degli altri enti pubblici locali operanti nell'ambito regionale » (spesa finanziata mediante l'utilizzo dello stanziamento del fondo globale spese correnti normali del bilancio per l'esercizio 1978 ai sensi del V comma dell'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72).

(capitolo di nuova istituzione) L. 200.000.000 L. 200.000.000

L. 500.000.000 L. 500.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 10 agosto 1979

Tomelleri